



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Raiola Salvatore nato a Torre del Greco il 24/07/1952 matr. 6531 c.f. RLASVT52L24L24L259J

Avv.to Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità di comando, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 572361 del 25/06/2015 (prat. 3730/14 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.3075/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 31/03/2015.

Il Giudice Unico del Lavoro in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dal dipendente Raiola Salvatore contro l'Ente Regionale volta a dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto l'indennità ex art. 16 L. 253/1990 per la posizione di comando relativamente al periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2013, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 20.302,80 a titolo di indennità di comando integrativa del trattamento retributivo ordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.

Il Giudice Unico del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.200,00 oltre IVA e CPA e spese forfetarie come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Massimo Marrone.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 641417 del 25/09/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 43352 del 21/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.741731 del 02/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali; La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 762885 del 10/11/2015, che si allega alla presente, ha rinviato a quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 784463 del 20/11/2014. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .3075/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 31/03/2015
-

TOTALE DEBITO

€. 31.775,30

Raiola Salvatore matr. 6531

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2007/ al 2013

€. 20.302,80

Interessi legali dal 01/01/2007 al 25/03/2016

€. 1.101,02

Rivalutazione per maggior danno

€. 0,00

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 7.161,42

28.565,24

Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone Massimo** € **3.210,06**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 572361 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

sentenza n 3775/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 31/03/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 741731 della U.O.D. 04
- note prot. nn. 762885 e 784463 della U.O.D. 05

Napoli, 22/01/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1056



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0572361 25/05/2015 10.15
Mitt. Avvocatura Regionale

Ass. - 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 4.



64
26 MAG 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. CC. nn. 1306/12, 5556/13, 3401-3730/14. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provve-
dimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in
tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Recano Antonio	3439/15	Trib. Napoli Lav.
Migliaccio Lucia +12	5027/14	Trib. Napoli Lav.
Succoio Gennaro	5402/15	Trib. Napoli Lav.
Raiola Salvatore	3075/15	Trib. Napoli Lav.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con
sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evi-
tare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura
esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

3230/14

Sentenza n. 3075/2015 pubbl. il 31/03/2015

RG n. 6115/2014

**TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Antonella Filomena Sarracino ha pronunciato, ex art. 429 cpc, dando lettura delle ragioni di fatto e diritto, all'udienza del 31/03/2015 la seguente

SENTENZA

all'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 6115/2014,

avente ad oggetto: spettanze (indennità di cui all'art. 16 co. III della L. nr. 253/1990)

TRA

RAIOLA SALVATORE, rappresentato e difeso come in atti dall'avv.to Massimo MARRONE, con il quale elettivamente domicilia, come in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Alba DI LASCIO, elettivamente domiciliati, come in atti

RESISTENTE

CONCLUSIONI: *come in atti.*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.3.2014 il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva a questo giudice *"di dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta l'indennità ex art. 16 L. 253/1990 per la posizione di comando relativamente al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2013; per l'effetto di tale declaratoria, condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondergli la somma di € 20.302,80 oltre gli interessi e la rivalutazione, come per legge; condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione"*.

Si costituiva e resisteva la regione Campania con varie argomentazioni in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, depositate le note, la causa viene decisa con la lettura della presente sentenza in udienza.

Esponendo il ricorrente che il suo diritto alla percezione della sopraindicata indennità per il periodo relativo agli anni 2004-2006 era stato accertato con la sentenza nr. 1686/2010.

Aggiungeva nelle note di discussione depositate che la predetta sentenza è passata in cosa giudicata e alla odierna udienza documentava altresì detta circostanza (*cf. in atti*).

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Il diritto azionato dal ricorrente trova fondamento nella sentenza depositata in atti, benché essa concerna il biennio 2004-2006.

Ed infatti, quanto al periodo successivo al deposito della sentenza nr. 1686/2010 va evidenziato che, essendoci prova in atti dell'avvenuto passaggio in giudicato e rilevato che nella sentenza si riconosce il diritto dell'istante nei confronti della resistente alla percezione della indennità per cui è causa per il biennio 2004-2006, non può essere posta alcuna altra questione *rebus sic stantibus* relativamente alla sussistenza o meno del diritto di Raiola Salvatore a vedersi riconoscere tale indennità, anche per il periodo successivo.

Nei rapporti di durata, infatti, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto –come si accennava, il principio *rebus sic stantibus*, la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (*ex plurimis*: Cass. 12554/1998; Cass. nr. 10420/2002; Cass. nr. 7411/2004).

Nel caso di specie, non sono dedotti fatti successivi al giudicato che limitino la sua efficacia per il periodo successivo.

Parte ricorrente, peraltro, ha altresì documentato (*cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente*) che il distacco abbia avuto luogo anche per gli anni successivi e fino al 31.12.2013 (e tale circostanza fattuale –peraltro- è altresì incontestata).

A tanto si aggiunga che si condividono anche in diritto le motivazioni esposte dalla Corte di Appello nelle pronunzie nr. 7504/2011, 4937/2011, 4200/2014 (*cfr. in atti*) in ragione delle quali si è ritenuto il diritto del ricorrente alla percezione della suddetta indennità. Dette motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.

Correttamente eseguiti i conteggi, peraltro nemmeno fatti oggetto di qualsivoglia contestazione, parte resistente va condannata al pagamento degli importi indicati in dispositivo a titolo di sorta capitale, su detto importo vanno computati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- 1) condanna parte resistente al pagamento –in favore di parte ricorrente- della somma di € 20.302,80 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo;
- 2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2200, oltre IVA e CPA e spese forfetarie come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Massimo Marrone.

Napoli, 31/03/2015

Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Antonella Filomena Sarracino)

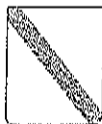
Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3075/2015
Dip. raiola Salvatore
Avv.to Massimo Marrone

Diritti e onorari			2.200,00
spese generali	15,00%	2.200,00	<u>330,00</u>
			2.530,00
CPA	4%	2.530,00	<u>101,20</u>
			2.631,20
IVA	22%	2.631,20	578,86
TOTALE FATTURA			3.210,06
RITENUTA	20%	2.530,00	506,00
NETTO A PAGARE			2.704,06



410017

Dip. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 04



Napoli 02/11/15

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale 04

Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0741731 02/11/2015 14,32

Mitt. : 061404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Ass. : 061405 UOD Rapp con organiz sind-Rden...

Classifica : 7.1.10.



Al Dirigente della U.O.D.05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

2/11/15

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche
Comandi mobilità interna ed esterna

2/11/15

LORO SEDI

2/11/15

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 3775/15
Raiola Salvatore c/ Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

4/8

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0762885 10/11/2015 08,54

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organia sind-Rdm...

Reg. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 12 del 2015



Oggetto: Relazione da allegare al debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 3075/2015 del Tribunale di Napoli- RAIOLA Salvatore c/Regione Campania - Nota prot. n. 741731 del 2.11.2015 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con nota prot. n. 784463 del 20.11.2014) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



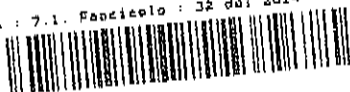
la Regionale della Campania
partimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0784463 20/11/2014 11,14
Mitt. : 551405 UOD Rep. con organ. sind-Adm...
Ass. : 551404 UOD Contenziosa lavoro in coll...
Classifica : 7.1. Fascicolo : 32 del 2014



20/11/14

Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promossi da TOLENTINO Paolo, TRANCHINO Alfredo, RAIOLA Salvatore, SANTANGELO Sergio - Risccontro note prott. nn. 588456, 588447, 588462, 588441 del 5.09.2014 e note prott. nn. 750505, 750512, 750509, 750507 del 7.11.2014 -

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L' art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolamentati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto che, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita *"Al personale comandato ai sensi della legge n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9 della legge n. 253/90. Il personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti nel documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni, delle indennità e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."*

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'Autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di comando ex art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un posto a Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giustiziato dalla delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;

- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS/GBR

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

[Handwritten signature]